

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE (PARACICLI) = - OBBLIGO PER VEICOLI OMOLOGATI DAL 01.06.1991 DELLE CATEGORIE AUTOCARRO (N2,N3) E RIMORCHIO (O3 E O4)

- NON OBBLIGATI = TRATTORI PER SEM., RIMORCHI UTILIZZATI PER CARICHI MOLTO LUNGI, VEICOLI PER CARICHI PARTICOLARI PER CUI NON E' POSSIBILE APPLICARE LE PROTEZIONI
- DISTANZA DISPOSITIVO - BORDO ESTERNO CARROZZERIA: MASSIMA 120 mm

LUCI DI INGOMBRO POST./ANT. = OBBLIGO PER VEICOLI OMOLOGATI DAL 01.01.1989 CON LARGHEZZA > 2.10 mt

LUCI DI INGOMBRO LATERALI = OBBLIGO PER VEICOLI OMOLOGATI DAL 01.10.1993 DI LUNGHEZZA > 6.00 mt - METTERE AD H MAX 2.1 mt, MAX A 3.0 mt DA FILO ANTERIORE VEICOLO O TIMONE

BARRA PARAINCASTRO POST. = OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI IN CIRCOLAZIONE DAL 1.1.1977

Altezza da terra: massima 700 mm (veicoli in circolazione all'1.1.1977 ed omologati dall'1.1.1976); massima 550 mm (veicoli omologati dall'1.1.1982).

Altezza dispositivo: minima 100 mm.

Distanza larghezza massima veicolo - filo dispositivo: massima 100 mm.

Distanza dispositivo - filo carrozzeria:

- ≤ 600 mm per i veicoli in circolazione all'1.1.1977 e omologati prima dell'1.1.1982;
- ≤ 400 mm;
- ≤ 450 mm (veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, O1, O2 e omologati dall'1.1.1982).

SPECCHI IV-V = A decorrere dall'1.4.2009 gli autoveicoli della categoria N2 e N3 già immatricolati e non omologati per tipo o singolo esemplare devono essere muniti dal lato passeggeri, fatte salve alcune deroghe ed esenzioni, di: a) specchio grandangolare conforme alla categoria IV, b) specchio di accostamento conforme alla categoria V. L'adeguamento comporta l'aggiornamento della carta di circolazione. Sono esentati dall'installazione degli specchi grandangolari e di accostamento: 1) veicoli di categoria N2 ed N3 immatricolati prima del 1° gennaio 2000, 2) veicoli di categoria N2 aventi massa massima che non supera le 7,5 tonnellate, nei quali è impossibile installare uno specchio della categoria V (specchio d'accostamento) in modo che: nessuna parte dello specchio sia situata a meno di 2 m (con tolleranza di +10 cm) dal suolo, indipendentemente dalla posizione in cui è regolato lo specchio, quando il veicolo si trova in condizioni di carico pari al peso totale tecnicamente ammissibile; e lo specchio sia completamente visibile dal posto di guida.

I veicoli già equipaggiati sin dall'origine con specchi retrovisori conformi alle disposizioni della direttiva 2003/97/CE non sono soggetti ad adeguamento.

FASCIA CATARIFRANGENTE = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose e veicoli classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (categorie N2, N3, O3, O4), devono essere equipaggiati con evidenziatori

posteriori e laterali retroriflettenti (bianco o giallo lateralmente, rosso o giallo posteriormente): • a decorrere dall'1.4.2005 per i veicoli di nuova immatricolazione, • entro il 31.12.2006 per i veicoli in circolazione, immatricolati in Italia. I veicoli delle categorie N2 con massa complessiva superiore a 7,5 t, N3, O3, O4 devono essere muniti di evidenziatori posteriori e laterali a decorrere dal: • 10.7.2008, • 10.7.2011 per veicoli muniti di dichiarazione di conformità. Entrambi i dispositivi devono essere di tipo omologato.

Tali dispositivi devono essere applicati in modo tale da: • rendere visibile l'intera lunghezza (almeno 80%) e l'intera larghezza (almeno 80%) del veicolo tramite: - una striscia laterale e posteriore su motrice e rimorchio (configurazione minima), - strisce di segnalazione dell'intera sagoma laterale e posteriore (configurazione facoltativa);

- essere installati in maniera continuativa e senza interruzioni; per superfici flessibili (teloni) è consentito l'uso di evidenziatori segmentati (distanza massima tra due elementi contigui: 1 centimetro); per superfici greccate o irregolari è ammessa una spaziatura superiore a 1 centimetro a condizione che la lunghezza o la larghezza del mezzo sia percettibile il più possibile come continua e la distanza tra singoli elementi non superi il 50% della lunghezza dell'elemento più corto; • risultare ad un'altezza dal suolo compresa tra 250 mm e 1.500 mm qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendano possibile il rispetto di tale limite;
- risultare a distanza superiore o uguale a 200 mm dalle luci di arresto.

L'installazione di dispositivi evidenziatori che decorre dal 10.7.2008 e dal 10.7.2011 per i veicoli nuovi: • è obbligatoria sui veicoli della categoria N2 con massa complessiva superiore a 7,5 t e N3 (ad eccezione dei telai cabinati, dei veicoli incompleti e dei trattori), O3, O4: - sulla parte posteriore dei veicoli di larghezza superiore a 2,1 m: evidenziatore di sagoma completo; - sulla parte laterale dei veicoli di lunghezza superiore a 6 m (compreso il timone, nei rimorchi): evidenziatore di sagoma parziale; • è vietata su veicoli della categoria M1 e O1.

È prevista l'installazione di evidenziatori: • in via facoltativa, per le altre categorie di veicoli comprese le cabine di trattori per semirimorchi e telai cabinati,

Le prescrizioni di installazione prevedono che gli evidenziatori siano posizionati in modo che:

- in larghezza, risultino il più possibile vicino al bordo del veicolo e siano pari almeno all'80% della larghezza fuori tutto del veicolo oppure almeno al 60% in casi particolari e previa approvazione;
- in lunghezza, risultino il più possibile vicino all'estremità del veicolo e si estendano fino a non più di 600 mm da ciascuna estremità del veicolo (o della cabina, per trattori per semirimorchi o del veicolo, escluso il timone, per i rimorchi) e siano pari almeno all'80% della lunghezza del veicolo esclusa la cabina per veicoli a motore o della lunghezza della cabina per i trattori per semirimorchi (se applicato) o della lunghezza del veicolo (escluso il timone) per i rimorchi oppure siano pari almeno al 60% in casi particolari e previa approvazione;
- in altezza, risultino il più in basso possibile tra 250 e 1.500 mm dal suolo oppure 2.100 mm dal suolo qualora sia impossibile rispettare i valori massimi o le percentuali relative a lunghezza e larghezza; l'elemento superiore dell'evidenziatore di sagoma deve risultare a non più 400 mm dall'estremità superiore del veicolo;
- risultino visibili per gli:


- evidenziatori posteriori, a 25 m su un piano perpendicolare all'asse longitudinale del veicolo: in altezza, tra due piani orizzontali posti a 1 m e 3 m dal suolo; in larghezza, tra due piani verticali che formano un angolo di 15 gradi verso l'esterno rispetto agli spigoli laterali del veicolo;

- evidenziatori laterali, a 25 m su un piano parallelo a quello longitudinale mediano del veicolo: in altezza, tra due piani orizzontali a 1 m e 3 m dal suolo; in larghezza, tra due piani verticali che formano un angolo di 15 gradi verso l'esterno rispetto agli spigoli laterali del veicolo;

• siano orientati in modo che risultino il più possibile paralleli al piano longitudinale (evidenziatori laterali) e trasversale (evidenziatori posteriori) del veicolo;

• rispettino anche le seguenti prescrizioni:

- siano continui;
- siano posti a distanza superiore a 200 mm dagli stop;
- i pannelli posteriori retroriflettenti possono essere considerati facenti parte dell'evidenziatore;
- siano larghi almeno 60 mm;



PARASPRUZZI = A decorrere dall'1.1.2007 per espressa previsione delle vigenti norme nazionali (art. 72 CDS e DM di recepimento delle direttive UE):

- tutti i veicoli delle categorie N2 (con massa massima superiore a 7,5 tonnellate), N3, O3 (con massa massima superiore a 7,5 tonnellate) e O4 devono essere muniti di sistemi antispruzzo;
- non è obbligatoria per i veicoli delle categorie N, O1 e O2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 t, per gli autotelai cabinati, per i veicoli non carrozzati, veicoli "fuori strada" e per quelli in cui la presenza di dispositivi antispruzzo sarebbe incompatibile con il loro impiego.
- la distanza tra il piano longitudinale tangente al lato esterno del pneumatico, escluso un eventuale rigonfiamento del pneumatico a contatto con il suolo, e lo spigolo interno del bordo esterno (posizione del bordo esterno) non deve superare 100 mm.

PANNELLI RETRORIFLETTENTI = I pannelli retroriflettenti e fluorescenti servono per segnalare posteriormente i veicoli pesanti e lunghi.

I pannelli sono diventati obbligatori per tutti i veicoli già in circolazione e devono essere applicati nella parte posteriore dei veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t delle categorie:

- N2, N3,
 - O3, O4 (rimorchi e semirimorchi).
- Sono esentati dall'obbligo dell'installazione dei dispositivi i trattori per semirimorchio.

I pannelli retroriflettenti e fluorescenti sono di due tipi:

- a strisce rosso fluorescente e giallo retroriflettente per autoveicoli adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t;
- gialli retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t.

Devono essere installati nella parte posteriore del veicolo conformemente a una delle 4 possibili configurazioni previste

- a) un solo pannello orizzontale,
- b) due pannelli orizzontali,
- c) due pannelli verticali,
- d) quattro pannelli di cui due orizzontali e due verticali.

L'installazione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- i pannelli devono essere posizionati su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo che non disti più di 0,40 m dal limite posteriore di sagoma;

l'altezza minima dal suolo dei pannelli, misurata a veicolo carico non deve risultare inferiore a 0,35 m;

- l'altezza massima dal suolo dei pannelli misurata a veicolo vuoto non deve risultare superiore a:

- 1,70 m per le suddette configurazioni a) e b),
- 2,20 m per le suddette configurazioni c) e d);

CONTRASSEGNO DI TRASPORTO = Ogni autoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

- 1) **rossa** per i trasporti effettuati in conto proprio;
- 2) **bianca** per i servizi di trasporto in conto di terzi;
- 3) **azzurra** per i servizi di piazza.

- Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio

PNEUMATICI = I pneumatici devono possedere sempre le seguenti caratteristiche:

- essere sempre in perfetta efficienza;
- essere privi di lesioni;
- non essere usurati; la profondità degli intagli principali (nella zona centrale del battistrada che copre i 3/4 della superficie) deve essere almeno pari a: - 1,60 mm per autoveicoli, filoveicoli e rimorchi,

